SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

n. 117

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 9 luglio 1971)

INDICE

BELOTTI, COLLEONI, SEGNANA: Sui requisiti essenziali dei fondi comuni di investimento esteri (4799) (risp. ZAGARI, *Ministro del commercio con l'estero*) . . *Pag.* 3139

DINDO, TANSINI: Risoluzione n. 31 sulla prevenzione degli incidenti stradali (1451) (risp. MARIOTTI, *Ministro della sanità*) . . 3140

FARNETI Ariella: Provvedimenti da adottare per impedire manifestazioni fasciste a Predappio (5070) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 3141

LI VIGNI, PREZIOSI: Perchè venga assicurata la tempestiva copertura finanziaria delle perdite delle aziende di trasporto attraverso la loro inclusione nei bilanci degli enti municipalizzatori e provincializzatori (5034) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 3142

PALA, DERIU: Per la realizzazione delle infrastrutture radioelettriche necessarie nel nuovo aeroporto di Olbia-Costa Smeralda (4128) (risp. VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 3142

PIERACCINI: Per l'attuazione della legge relativa al personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari (5236) (risp. SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 3143

PREMOLI: Sulla Risoluzione n. 7/70 relativa agli aspetti medici delle attività sportive (3633) (risp. MARIOTTI, *Ministro della sanità*) 3144

ROMANO: Mancata approvazione, da parte della prefettura di Salerno, della deliberazione del consiglio comunale di Cava de' Tirreni relativa al riassetto economico e di carriera del personale dipendente (4550) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) . . . 3144

ROSSI: Sul rinvio a settembre in tutte le materie di molti studenti dell'istituto tecnico industriale di Terni a causa dell'elevato numero di assenze (5376) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . *Pag.* 3145

SCIPIONI: Provvedimenti da adottare per evitare il pericoloso attraversamento della statale « Adriatica » nell'abitato di San Benedetto del Tronto (4228) (risp. LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*) 3145

STEFANELLI: Per la concessione di un finanziamento a favore dell'ECA di Santeramo in Colle (Bari) (5213) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 3146

VIGNOLO: Perchè la società esplosivi di Monferrato di Murisengo trasferisca la propria attività in zona lontana da centri abitati ((4527) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 3146

BELOTTI, COLLEONI, SEGNANA. — *Ai Ministri del tesoro e del commercio con l'estero.* — Per sapere se, in attesa della legge concernente la disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare — approvata dal Senato fin dal gennaio 1970 e sempre in attesa di approvazione nell'altro ramo del Parlamento — non ritengano di considerare, in sede di esame dei requisiti dei « fondi » esteri che hanno chiesto autorizzazione ad operare in Italia, come prioritaria e vincolante la condizione che il « fondo » estero non sia del tipo *off-shore*, ossia senza regolare controllo pubblico, ma abbia sede lega-

le ed operativa in un Paese dove sia vigente un'apposita disciplina legislativa.

Gli interroganti, pur dando atto al Governo di avere fino ad oggi provveduto con avvertita prudenza al vaglio della effettiva serietà e consistenza dei « fondi » esteri prima di autorizzarne l'attività in Italia, ritengono consigliabile, oggi, la priorità dell'accennata misura di cautela, in relazione alle persistenti difficoltà del mercato finanziario ed alle gravi vicende di alcuni « fondi » esteri. (int. scr. - 4799)

RISPOSTA. — Al riguardo, si precisa quanto segue, all'uopo officiati dal Ministro del tesoro:

1) in linea preliminare, per il collocamento in Italia di « parti » di fondi comuni esteri, questo Ministero provvede, in sede di istruttoria delle relative istanze, ad esaminare partitamente tutte le caratteristiche particolari di ciascun fondo istante, ivi compresa la sede sociale del fondo stesso e della relativa società di gestione nonchè la solidità economica e la serietà morale dei gruppi promotori e dei gestori di esso.

Se invece, come sembra dedursi dal contesto dell'interrogazione in parola, gli onorevoli interroganti intendono che il requisito della sede in un paese provvisto di legislazione *ad hoc* per i fondi comuni sia inserito come « condizione vincolante » per la operatività di esso in Italia, si fa osservare che un tale atteggiamento, in quanto determinante discriminazioni a carattere geografico basate sulla organizzazione interna di Stati esteri, potrebbe esporre il nostro Paese a fondate critiche in campo internazionale, che aggraverebbero ulteriormente la nostra posizione nel particolare settore in esame.

Nè sembra peraltro opportuno giungere a tanto, considerato che il requisito in parola viene già esaminato in sede istruttoria, come sopra ricordato;

2) circa l'accenno fatto dagli onorevoli interroganti a particolari vicende di alcuni fondi esteri non meglio specificati, si fa osservare che esse possono accadere a qualsiasi società nazionale od estera, per quanto solida essa sia, e non sembra che legislazioni più severe possano eliminare quella percentuale di rischio economico specifico insito in qualsiasi investimento mobiliare.

Comunque, in tali eventualità, questo Ministero interviene tempestivamente per impedire perdite ai risparmiatori;

3) per ciò che concerne infine l'accenno degli onorevoli interroganti alle « persistenti difficoltà del mercato finanziario », si esprime l'avviso che esse siano determinate, come del resto è noto, da fattori di politica economica generale ben più gravi della particolare questione in esame.

Si ritiene comunque che con la definitiva approvazione del disegno di legge sui fondi italiani, attualmente all'esame del Parlamento, si verranno ad istituire nuovi strumenti operativi, atti a svolgere un più efficiente controllo sulle istituzioni in esame.

Il Ministro del commercio con l'estero
ZAGARI

1° luglio 1971

DINDO, TANSINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti il suo Dicastero — direttamente chiamato in causa dalla Risoluzione n. 31 (68), approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 31 ottobre 1968, sugli aspetti sanitari della prevenzione degli incidenti della strada — intenda adempiere all'obbligo internazionale derivantegli da detta Risoluzione. (int. scr. - 1451)

RISPOSTA. — La Risoluzione n. 31 (68), adottata dai delegati dei Ministri del Consiglio d'Europa e concernente la prevenzione stradale, è il risultato di una intensa attività di studi da parte del Comitato europeo di sanità pubblica dello stesso organismo.

Il tema degli aspetti sanitari degli incidenti stradali venne posto all'ordine del giorno del suddetto Comitato su iniziativa della delegazione italiana. Questo Ministero, infatti, è stato il primo in Europa ad affermare l'interesse e la competenza dell'ammini-

strazione sanitaria in questo complesso problema.

Ciò in considerazione del fatto che viene generalmente accettato, che nella genesi degli incidenti stradali il fattore umano assume oggi un ruolo principale nei confronti degli altri due fattori, identificabili nel veicolo e nella strada, e che gli incidenti stradali costituiscono una delle principali cause di mortalità, di morbosità e di invalidità.

Questi princìpi, sostenuti dalla nostra delegazione, sono stati accettati dal Comitato europeo di sanità pubblica del Consiglio d'Europa, il quale incaricò il rappresentante italiano di presiedere un Gruppo di lavoro, il cui mandato era quello di procedere allo esame del problema e formulare una serie di raccomandazioni sull'argomento. Il Gruppo di lavoro, che si avvalse della partecipazione di diversi esperti, propose una serie di raccomandazioni che sono state incluse nella Risoluzione n. 31 (68) del Comitato dei ministri. Le dette raccomandazioni riflettono i punti di vista di questa Amministrazione e sono in gran parte conformi a quanto già in atto nel nostro Paese.

Per quanto riguarda alcuni punti contenuti nella Risoluzione e che ancora non sono recepiti nella regolamentazione in vigore, si fa presente che deve intervenire al riguardo una modifica dell'attuale legislazione, in particolare del Codice della strada.

Come è noto, infatti, presso il Ministero dei lavori pubblici è operante una Commissione di studio interministeriale per una revisione del cennato Codice.

Il Ministro della sanità
MARIOTTI

2 luglio 1971

FARNETI Ariella. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali misure intende adottare, impartendo precise disposizioni al prefetto, al questore, al commissario di pubblica sicurezza ed ai carabinieri di Forlì, per impedire che a Predappio si svolgano, particolarmente nella ricorrenza del 25 aprile — ma anche in altre occasioni — concentramenti e manifestazioni di fascisti provenienti da varie parti d'Italia.

È ormai diventata triste abitudine, sfidando i sentimenti democratici ed antifascisti della popolazione romagnola, e violando la Costituzione e le leggi della Repubblica, che tristi figuri si diano convegno a Predappio e alla Rocca delle Caminate, nei giorni festivi.

L'interrogante ritiene sia necessaria un'attenta sorveglianza, onde prevenire ed impedire ogni e qualsiasi atto di offesa. (int. scr. - 5070)

RISPOSTA. — Nei giorni immediatamente precedenti il 28 aprile scorso, venivano insistentemente previsti, da più parti, pellegrinaggi in Predappio ad opera di elementi appartenenti alla destra parlamentare ed extraparlamentare.

Contemporaneamente, esponenti delle organizzazioni di sinistra dichiaravano che avrebbero mobilitato l'opinione pubblica qualora si fossero concretizzate le previsioni di cui innanzi è cenno.

Nella situazione delineatasi, si provvedeva a predisporre idonei servizi preventivi intesi ad evitare ogni manifestazione non autorizzata lungo gli itinerari della provincia e nel cimitero di San Cassiano di Predappio, nonchè al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Inoltre, allo scopo di impedire il formarsi e l'ingresso in provincia di colonne di pullman e di automezzi, venivano interessati i compartimenti di polizia stradale limitrofi per l'attuazione di posti di blocco.

In effetti, i servizi predisposti valsero ad impedire qualsiasi arrivo organizzato di appartenenti a movimenti aderenti alla destra extraparlamentare e parlamentare a Predappio, ove nella mattinata del 28, essendo stata anticipata al giorno 27 la messa di suffragio, si recò — come previsto — una delegazione del MSI, senza alcun emblema di partito attuale o passato, per deporre un omaggio floreale sulla tomba di Mussolini.

Peraltro, elementi della destra — in prevalenza giovani — riuscivano a raggiungere Predappio a piedi, ove — sia nella mattinata che nelle prime ore del pomeriggio — ven-

nero a diverbio, con scambi di invettive e tafferugli, con cittadini stazionanti sin dalla mattina nelle vicinanze del cimitero.

Le forze dell'ordine, però, prontamente intervenute ristabilivano la calma.

Da quanto sopra, appare evidente che anche nella circostanza segnalata dalla signoria vostra onorevole è stata posta in essere ogni idonea misura preventiva intesa a fronteggiare situazioni che l'esasperazione degli animi potevano fare degenerare e che invece sono state contenute e risolte dalle forze dell'ordine.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

5 luglio 1971

LI VIGNI, PREZIOSI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Come è noto, con la legge 22 dicembre 1969, n. 964, veniva disposto che le perdite di esercizio regolarmente accertate dalle aziende speciali di trasporto, relative agli esercizi 1967, 1968 e 1969, concorressero nella misura del 50 per cento alla formazione del disavanzo economico del bilancio di previsione degli enti municipalizzatori o provincializzatori, ai fini del mutuo per la copertura del disavanzo stesso.

Poichè nel frattempo non è intervenuto nessun nuovo provvedimento, ne consegue che comuni e provincie si ritrovano di fronte il problema dei disavanzi delle aziende di trasporto determinatisi per l'esercizio 1970 e previsti per l'esercizio 1971.

Si chiede, pertanto, se non si ritenga necessario intervenire con estrema urgenza per affrontare sul terreno legislativo le conseguenze di tali gravi difficoltà finanziarie e per assicurare una più agevole e tempestiva copertura finanziaria delle perdite delle aziende di trasporto, municipali o provincializzate, attraverso la loro integrale inclusione nel disavanzo economico dei bilanci degli enti municipalizzatori o provincializzatori. (int. scr. - 5034)

RISPOSTA. — Si risponde per conto del Ministro del tesoro.

Come è noto, è stato predisposto da questo Ministero uno schema di disegno di legge, con il quale è stata prevista la proroga, fino all'entrata in vigore delle disposizioni che saranno emanate in esecuzione della delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, delle norme di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, le quali dispongono che le perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto, relative agli esercizi 1967, 1968 e 1969, concorrono nella misura del 50 per cento alla formazione del disavanzo economico dei bilanci degli enti municipalizzatori e provincializzatori, ai fini dell'assunzione del mutuo per la copertura del disavanzo stesso.

Non si ritiene, invece, opportuno adottare un'iniziativa legislativa intesa ad includere integralmente dette perdite nel disavanzo economico dei bilanci dei comuni e delle province, potendo l'eventuale abolizione del limite del 50 per cento costituire — data la facilità del mezzo di ripiano — un incentivo all'ulteriore espandersi delle spese delle cennate aziende, che già hanno raggiunto livelli elevatissimi.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

5 luglio 1971

PALA, DERIU. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e della difesa.* — Per conoscere se e quando potranno essere realizzate le infrastrutture radioelettriche necessarie per le operazioni di volo nel nuovo aeroporto di Olbia-Costa Smeralda, promesse da molto tempo, la cui installazione era prevista per la tarda estate del 1970.

È doveroso far presente, in proposito, che il ritardo lamentato contribuisce ad arrecare notevoli pregiudizi all'economia della zona, prevalentemente incentrata nelle attività turistiche, alimentate da correnti nazionali ed estere. Per tale fondamentale motivo è necessario ed urgente provvedere nel modo che è stato già indicato dai tecnici e dai competenti. (int. scr. - 4128)

RISPOSTA. — Si assicura che questo Ministero è ripetutamente intervenuto presso il competente Ministero della difesa cui spetta per legge la realizzazione delle infrastrutture radioelettriche richieste per lo svolgimento delle operazioni di volo sull'aeroporto di Olbia.

Il predetto Dicastero ha recentemente fatto presente che la realizzazione delle opere in argomento è stata programmata per il 1972.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
VIGLIANESI

6 luglio 1971

PIERACCINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se e quali provvedimenti abbia adottato per dare esecuzione alla legge 17 luglio 1970, n. 569, recante « modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari ».

In particolare, per conoscere le ragioni dell'arbitrario ritardo nell'applicazione della legge, lamentato dalla categoria interessata, e quali provvedimenti intenda adottare sia per soddisfare le legittime aspettative del personale, in modo da porre fine allo sciopero al quale la categoria è stata costretta a ricorrere, sia per individuare eventuali responsabilità. (int. scr. - 5236)

RISPOSTA. — La legge 17 luglio 1970, n. 569, trova applicazione in tre campi della normativa concernente gli impiegati a contratto: nel campo della retribuzione, in quello degli inquadramenti del personale a contratto nei ruoli dell'Amministrazione ed in quello delle procedure per le future assunzioni a contratto di cittadini italiani.

1) Per quanto riguarda gli aumenti retributivi previsti dalla legge n. 569, i relativi decreti hanno richiesto la predisposizione da parte delle Rappresentanze all'estero di oltre 1.200 atti aggiuntivi ai contratti degli impiegati interessati e un complesso lavoro di regolarizzazione di oltre mille contratti e 6.000 atti aggiuntivi relativi al periodo precedente all'entrata in vigore della legge. Una volta compiuto tale ponderoso lavoro, i decreti in questione sono stati predisposti per la firma il 10 marzo scorso ed inviati subito dopo agli organi di controllo per il visto e la registrazione. L'*iter* burocratico secondo le note disposizioni della contabilità generale dello Stato è in corso. Non appena i decreti saranno perfezionati l'Amministrazione provvederà alla corresponsione delle competenze spettanti agli interessati.

2) Per quanto riguarda gli inquadramenti i quattro concorsi previsti dalla legge n. 569 sono stati banditi il 12 novembre 1970; sono pervenute 565 domande di ammissione e la Commissione esaminatrice ha già da tempo iniziato i suoi lavori che conta di poter portare a termine con la massima sollecitudine compatibile con l'esercizio delle proprie responsabilità.

3) Per quanto riguarda, infine, la ripresa delle assunzioni di cittadini italiani, il Regolamento di esecuzione della legge n. 569, che dovrà determinare nei dettagli, secondo le direttive della legge stessa, la nuova procedura in materia, è già stato approntato e potrà presto iniziare l'*iter* richiesto per la sua entrata in vigore.

L'organizzazione sindacale dei contrattisti, nel proclamare lo sciopero della categoria, aveva chiesto, come condizione per sospendere lo sciopero stesso:

a) la corresponsione delle nuove retribuzioni e dei relativi arretrati entro il 31 maggio, prima cioè che i relativi decreti di impegno di spesa fossero perfezionati: il che non è consentito dalle norme sulla contabilità dello Stato. Nè è stato possibile ricorrere al fondo di anticipazione, previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in quanto tale fondo presuppone per la sua applicazione il perfezionamento dei titoli di spesa il che è proprio ciò che mancava, al momento della proclamazione dello sciopero, per le nuove retribuzioni degli impiegati a contratto;

b) la pubblicazione delle graduatorie dei concorsi entro il 30 giugno 1971. A tale proposito va tenuto presente che l'elevato

numero delle domande e l'eterogeneità dei casi che esse presentano hanno imposto un lungo lavoro di spoglio e di valutazione delle singole posizioni. In particolare, si sono dimostrati necessari laboriosi accertamenti relativi alla natura dei titoli di studio stranieri presentati dai concorrenti ed alla loro equipollenza. Poichè sono state inoltre rilevate in alcuni casi discrepanze tra i titoli di studio dichiarati e quelli che risultano agli atti di questa Amministrazione, si sono dovuti chiedere dei chiarimenti che condizionano ovviamente la possibilità di indire la prova di cultura di cui all'articolo 5 della legge. Nel valutare i tempi che si sono dimostrati necessari per lo svolgimento dei concorsi in parola, si deve tenere presente inoltre il fatto che i concorrenti sono distribuiti in numerosissimi Paesi e che lo scambio di corrispondenza che si è reso necessario con molti concorrenti richiede ovviamente un certo periodo di tempo.

Alla luce di tali considerazioni non può imputarsi alcuna responsabilità all'Amministrazione degli affari esteri la quale, per quanto di sua competenza e nei limiti delle sue possibilità, ha curato con la dovuta attenzione e con ogni possibile sollecitudine l'attuazione della legge n. 569.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SALIZZONI

5 luglio 1971

PREMOLI. — *Ai Ministri della sanità e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti i loro Dicasteri — direttamente chiamati in causa dalla Risoluzione n. (70) 7, relativa agli aspetti medici delle attività sportive, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 7 marzo 1970 — intendano adempiere all'obbligo internazionale derivante da detta Risoluzione. (int. scr. - 3633)

RISPOSTA. — Si risponde quanto segue anche per conto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

In ordine alla Risoluzione n. (70) 7, relativa agli aspetti medici delle attività sportive, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, in data 7 marzo 1970, si fa presente che già la legge 28 dicembre 1950, n. 1055, per la tutela sanitaria delle attività sportive, prevede l'organizzazione di corsi annuali di aggiornamento di fisiopatologia dello sport, cui sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Detti corsi, svolti dalla Federazione medico-sportiva italiana sotto il controllo del Ministero della sanità, hanno preparato numerosi medici, ai quali è stato rilasciato l'attestato necessario per ottenere la qualifica di medico effettivo di detta Federazione.

L'articolo 3 della legge sopracitata prevede che chiunque intenda esercitare una attività sportiva debba essere munito di un certificato attestante l'idoneità fisica specifica, da rilasciarsi da apposita commissione medica.

L'articolo 4 stabilisce, quindi, i limiti di età per l'ammissione a determinate attività sportive.

Comunque, in adesione alla predetta Risoluzione il Consiglio dei ministri ha, inoltre, di recente approvato un disegno di legge che modifica le norme attualmente vigenti, prevedendo più precise disposizioni per i controlli medici periodici e norme idonee alla lotta contro il *doping*.

Il Ministro della sanità
MARIOTTI

2 luglio 1971

ROMANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali direttive abbia impartito alle Prefetture in ordine alle deliberazioni adottate dai comuni per l'estensione dei benefici derivanti dal riassetto economico e di carriera al personale dipendente.

La richiesta è motivata dal fatto che la Prefettura di Salerno si rifiuta di approvare la deliberazione adottata in merito a quanto sopra dal Consiglio comunale di Cava de' Tirreni, primo fra i comuni della provincia di Salerno, e dalla mancanza di una decisione dell'Amministrazione regionale in ordine al-

la formazione della Commissione regionale di controllo sugli atti deliberativi degli enti locali. (int. scr. - 4550)

RISPOSTA. — La prefettura di Salerno, con telegramma in data 3 giugno scorso, ha reso noto che le deliberazioni riguardanti il riassetto delle carriere e delle retribuzioni del personale dei comuni di Cava dei Tirreni, di Angri e di Eboli sono state approvate da quella autorità tutoria rispettivamente nelle sedute del 24 febbraio, 19 aprile e 27 aprile 1971.

La stessa Prefettura ha, altresì, precisato che tutte le deliberazioni delle altre amministrazioni comunali sinora pervenute a tale ufficio sono state sollecitamente istruite e sottoposte all'approvazione della locale GPA.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

5 luglio 1971

ROSSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni che hanno ispirato la circolare ministeriale del 14 aprile 1971, in base alla quale numerosi consigli di classe dell'Istituto tecnico industriale di Terni hanno rinviato molti studenti alla sessione di settembre, in tutte le materie (la percentuale dei rimandati varia, nelle suddette classi, dal 30 al 50 per cento), assumendo come esclusivo elemento di valutazione il numero delle assenze.

Si vuol sapere:

1) quali orientamenti di politica scolastica abbiano indotto a restaurare vecchie norme di tipo fascista, per cui anche gli studenti che hanno riportato la sufficienza in tutte le materie e dimostrato la necessaria preparazione vengono rinviati alla sessione autunnale, in contrasto con le norme che regolano l'ordinamento scolastico italiano;

2) perchè nei confronti degli Istituti tecnici debbano valere disposizioni diverse da quelle che regolano le scuole degli altri ordini scolastici;

3) come sia stata applicata la suddetta circolare nell'Istituto di Terni dal momento che si sono avute, da classe a classe, difformità e contraddizioni che offendono ogni elementare principio di giustizia e discreditano l'istituzione scolastica: l'interpretazione delle assenze è stata lasciata, infatti, all'orientamento autoritario e repressivo di alcuni insegnanti, i quali non considerano assenze giustificate quelle derivate dalla partecipazione degli studenti di Terni agli scioperi cittadini per salvare dalla smobilitazione lo jutificio, per sviluppare l'economia regionale e per creare nuove fonti di lavoro per i giovani tecnici, votati oggi alla disoccupazione;

4) se non si ritenga di dover revocare la sopracitata circolare ed annullare le gravi decisioni dei consigli di classe dell'Istituto tecnico industriale di Terni. (int. scr. - 5376)

RISPOSTA. — Si fa presente che con telegramma in data 17 giugno 1971 diretto ai provveditori agli studi questo Ministero ha precisato che in applicazione del secondo comma dell'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale 15 aprile 1971, gli alunni che abbiano effettuato assenze superiori al quarto del numero complessivo delle lezioni e delle esercitazioni e che siano stati scrutinati, devono considerarsi approvati nelle materie in cui abbiano conseguito un voto positivo e conseguentemente essere promossi alla classe successiva qualora il voto positivo sia conseguito in tutte le materie.

Con la circolare predetta è stata disposta, nei casi in cui se ne manifesti la necessità, la riconvocazione dei Consigli di classe compresi quelli per i lavoratori studenti.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

3 luglio 1971

SCIPIONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

quali iniziative e provvedimenti intendano prendere i competenti uffici del suo Dicastero per risolvere il grave problema costituito dall'attraversamento della stra-

da statale n. 16 « Adriatica » nell'abitato di San Benedetto del Tronto;

se non si consideri opportuno costruire una variante alla strada statale n. 16 che consenta di evitare, nei limiti del possibile, il predetto attraversamento, che è fonte di gravi incidenti e di notevole pregiudizio allo sviluppo urbanistico di San Benedetto del Tronto;

se non si ritenga che tale variante — anche in vista della costruzione dell'autostrada Ancona-Pescara — sarebbe in ogni caso indispensabile a smaltire il traffico di una località caratterizzata da forte sviluppo industriale e commerciale;

se, infine, non si giudichi necessario raccogliere in merito un particolareggiato rapporto dei competenti organi della polizia stradale dal quale risulterebbe, in modo inequivocabile, come il problema della strada statale n. 16, nel tratto urbano di San Benedetto del Tronto, rappresenti uno dei più gravi problemi stradali della regione marchigiana. (int. scr. - 4228)

RISPOSTA. — Si informa che il Consiglio di amministrazione dell'ANAS ha espresso parere favorevole, subordinatamente all'osservanza di particolari accorgimenti e prescrizioni, al progetto di massima per la costruzione, lungo la strada statale n. 16 « Adriatica », della variante esterna all'abitato di S. Benedetto del Tronto, dell'importo di lire 3 miliardi.

Al finanziamento dell'opera si provvederà appena lo consentiranno le disponibilità dei fondi.

Il Ministro dei lavori pubblici
LAURICELLA

2 luglio 1971

STEFANELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga di accogliere, con tutta l'urgenza che il caso richiede, il documentato appello che gli amministratori dell'Ente comunale di assistenza del comune di Santeramo in Colle (Bari) gli hanno inviato, il 5 maggio 1971, al fine di ottenere un'assegnazione straordinaria di lire 3 milioni 500.000, pari al *deficit* rilevato alla chiusura dell'esercizio finanziario 1970.

Si tratta di una richiesta a carattere eccezionale per mettere in grado l'Ente di pagare gli stipendi di aprile e marzo al personale dipendente e di assistere quei bisognosi, regolarmente iscritti, che da molti mesi non ricevono, per mancanza di fondi, nessuna assistenza. (int. scr. - 5213)

RISPOSTA. — L'ente comunale di assistenza di Santeramo in Colle, con l'istanza in data 5 maggio scorso, direttamente inviata a questo Ministero, ha chiesto una sovvenzione straordinaria per il ripiano delle passività di bilancio registrate a chiusura dell'esercizio 1970.

Tale istanza è stata inoltrata il 29 dello stesso mese alla prefettura di Bari, per l'istruttoria e per un possibile intervento con i fondi a disposizione per l'integrazione dei bilanci degli ECA di quella provincia.

La pratica è stata sollecitata telegraficamente, per cui si fa riserva di conclusive notizie, appena possibile.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

5 luglio 1971

VIGNOLO. — *Ai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della difesa.* — Le popolazioni del comune di Murisengo, in provincia di Alessandria, sono terrorizzate dalla paura di esplosioni per la presenza dello stabilimento per la fabbricazione di esplosivi SEM (« Società esplosivi Monferrato ») al centro del paese.

La presenza di detto polverificio rappresenta motivo di maggiore apprensione per le popolazioni dopo l'esplosione avvenuta nel maggio 1970, nel corso della quale sono state danneggiate circa il 50 per cento delle abitazioni del paese, per le quali è tuttora in corso l'azione di indennizzo.

A seguito delle vivaci manifestazioni di protesta delle popolazioni e delle prese di posizione dei Consigli comunali della zona e del Consiglio provinciale, la Questura di Alessandria, su parere della Commissione

tecnica provinciale, ha limitato l'attività della « Società esplosivi Monferrato » alla sola attività di deposito e vendita di esplosivi.

Tale decisione, se pure può tendere a diminuire il grado di pericolosità, non risolve il problema dei rischi per le popolazioni perchè resta sempre un deposito, con una certa manipolazione di esplosivi, nel centro abitato, provocando motivi di abbandono del luogo da parte degli abitanti e costituendo una seria remora ad ogni attività e richiamo turistici.

L'interrogante, interpretando l'unanime richiesta delle popolazioni della zona, del Consiglio comunale di Murisengo e di quelli dei comuni limitrofi, nonchè dell'intera Amministrazione provinciale, la quale recentemente ha effettuato un sopralluogo con una sua qualificata delegazione consiliare, chiede di conoscere se i Ministri interrogati non ritengano di intervenire direttamente per revocare, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, la licenza di deposito e di vendita di esplosivi alla società SEM di Murisengo, invitandola a trasferire la sua attività in zona situata fuori e lontana da centri abitati. (int. scr. - 4527)

RISPOSTA. — A seguito dell'esplosione verificatasi il 30 maggio 1970 nella fabbrica di esplosivi di 2ª categoria SEM (Società esplosivi Monferrato) sita in località Pirenta del comune di Murisengo (Alessandria), la commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive eseguiva un accurato sopralluogo a conclusione del quale, tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia, proponeva l'immediata sospensione dell'autorizzazione di polizia relativa alla produzione di esplosivo, esprimendo altresì il parere che i depositi potessero essere riattivati, previo sopralluogo, mano a mano che fossero stati ripristinati.

La commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili di questo Ministero, investita della questione, nella seduta del 18 giugno 1970, concordava con quanto prospettato dalla CTP, circa la sospensione dell'attività di produzione degli esplosivi, condividendo altresì il parere che la società SEM potesse continuare l'attività di vendita di esplosivi utilizzando a tale scopo i depositi di fabbrica, con pari capienza, non appena si fosse provveduto a ripristinarli nella loro agibilità.

In dato 8 luglio 1970, la CTP effettuava altro sopralluogo riconoscendo agibili i depositi, nel frattempo ripristinati dalla ditta SEM, contrassegnati dai numeri 6, 7, 9, 18 e 19 subordinatamente alla realizzazione di alcune opere supplementari di sicurezza la cui esatta esecuzione veniva accertata dalla commissione predetta in data 23 luglio 1970.

Pertanto il prefetto di Alessandria, in data 27 luglio 1970, autorizzava la SEM a riprendere l'attività di deposito e di vendita di esplosivo di 2ª e 3ª categoria con la utilizzazione dei succitati depositi nn. 6, 7, 9, 18 e 19.

Il sindaco di Murisengo, però, con esposto diretto alla prefettura di Alessandria ed a questo Ministero, cui era allegata copia della delibera comunale del 27 luglio 1970, chiedeva la revoca delle licenze concesse alla società SEM per motivi di pubblica sicurezza.

La CTP di Alessandria, riunitasi nuovamente il 29 agosto 1970 per esaminare i motivi di opposizione dedotti nell'esposto, ribadiva la piena rispondenza dei depositi in argomento alle norme di sicurezza vigenti in materia di esplosivi.

La commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili al cui esame veniva sottoposta la richiesta del sindaco di Murisengo, nella seduta del 10 settembre 1970 esprimeva il parere che nel caso specifico si doveva soltanto accertare che la nuova limitata attività della società SEM rispondesse alle norme di sicurezza vigenti ed a tal fine di richiedere alla CTP di Alessandria conferma delle distanze di sicurezza esterna tra deposito ed opere esterne da proteggere onde poter convalidare o meno il proprio parere in merito alla totale rispondenza del deposito stesso alle norme di sicurezza.

Nel frattempo, e precisamente in data 8 settembre 1970, la società SEM rinunziava alla licenza di fabbricazione di esplosivi, peraltro già sospesa, confermando di voler

continuare la sola attività di deposito e vendita per i quantitativi autorizzati.

Successivamente, nella seduta del 26 novembre 1970, la citata commissione, pur ritenendo largamente cautelative le distanze, nel frattempo comunicate dalla CTP, delle singole riservette delle opere esterne da proteggere (case isolate, strade, gruppi di casolari, eccetera) decideva, prima di esprimere un definitivo parere al riguardo, la effettuazione di un sopralluogo a mezzo di propri delegati tendente a prendere precisa e diretta visione del complesso e ad accertare in particolare la sua effettiva corrispondenza alle vigenti norme.

Il sopralluogo, effettuato il 18 dicembre 1970, consentiva di accertare che il deposito sorge in una vasta zona particolarmente idonea, data la natura e la orografia del terreno, e perfettamente delimitata e protetta da una recinzione continua pienamente rispondente alle norme di sicurezza per cui nulla si opponeva al suo esercizio.

Da quanto esposto si evince che:

la società SEM non è più autorizzata alla fabbricazione dei prodotti esplodenti e che la sua attività è limitata esclusivamente a quella di deposito e vendita di esplosivi;

la prosecuzione di detta attività di deposito e vendita è stata consentita dopo ampio e approfondito esame della questione da parte e della CTP di Alessandria e della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, essendo stato riscontrato, anche con i sopralluoghi appositamente effettuati, che nel caso in specie sono pienamente soddisfatte tutte le condizioni sia di natura soggettiva che oggettiva richieste dalle vigenti norme di legge in materia;

un intervento da parte di questa Amministrazione nei sensi richiesti sarebbe illegittimo perchè l'allontanamento o la chiusura del deposito possono essere disposti solo allorchè vengano meno le condizioni di sicurezza richieste dalla legge.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

5 luglio 1971